



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO/A E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO LOMBARDO

La Direzione regionale del Partito Democratico, riunitasi ven. 07/07/2023, approva il seguente Regolamento per le procedure di elezione del Segretario/a e dell'Assemblea regionale, come da delega dell'Assemblea regionale di sab. 01/07/2023.

ARTICOLO 1 (Convocazione del procedimento elettorale)

1. La data di svolgimento dell'elezione del Segretario/a e dell'Assemblea regionale è fissata per il giorno di dom. 01/10/2023.

ARTICOLO 2 (Commissione regionale)

1. La Commissione regionale per il Congresso, composta da 7 membri, sarà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario/a regionale. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente del Consiglio regionale dei Garanti o un suo delegato.
2. La Commissione viene eletta dalla Direzione regionale con la maggioranza assoluta dei votanti. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio Coordinatore.
3. La Commissione regionale deve:
 - a. formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario/a regionale;
 - b. formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
 - c. organizzare, su proposta delle commissioni provinciali, l'eventuale suddivisione in collegi del territorio provinciale per il voto;
 - d. certificare i risultati del voto e proclamare gli eletti all'Assemblea regionale.
4. La Commissione regionale è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all'applicazione del Regolamento.
5. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
6. La Commissione regionale nomina per ognuna delle Federazioni territoriali presenti nella regione un delegato della stessa Commissione regionale che affiancherà il Segretario/a di Federazione:
 - a. per curare l'istituzione dei seggi elettorali, predisponendo i kit per le operazioni elettorali e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli scrutatori;
 - b. per la raccolta e trasmissione dei verbali di seggio.
7. I componenti della Commissione regionale non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Segretario/a regionale e all'Assemblea regionale.
8. I componenti della Commissione regionale fanno parte automaticamente e di diritto dell'Assemblea regionale, tranne in caso di ballottaggio per l'elezione del Segretario/a in Assemblea.

ARTICOLO 3 (Presentazione delle candidature a Segretario/a regionale)

1. Entro le ore 12 di sab. 26/08/2023 vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla Segreteria regionale e le relative linee politico-programmatiche.
2. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 15% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti pari a 400, distribuiti in almeno

- la metà delle Federazioni provinciali presenti nella regione, con non meno di 30 firme per provincia.
3. La Commissione regionale cura la pubblicazione – nel sito regionale del Partito Democratico lombardo www.pdlombardia.it – di tutta la modulistica necessaria oltre che delle linee politico programmatiche presentate, assicurando a queste ultime eguale dignità e piena parità dei diritti.
 4. La Commissione regionale delibera, alla prima riunione, le modalità analitiche per la più ampia pubblicizzazione di quanto al comma 3, del presente articolo.
 5. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione regionale.

ARTICOLO 4 (Elezioni del Segretario/a e dell'Assemblea regionale)

1. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario/a regionale: i Presidenti di Regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di Provincia, i Sindaci delle città capoluogo di Regione e di Provincia.
2. L'Assemblea regionale è composta da 316 componenti, più i membri della Commissione regionale.
3. I componenti l'Assemblea regionale vengono eletti nelle 12 Federazioni provinciali del PD lombardo.
4. La carica di membro dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste indicata al comma 6 del presente articolo.
5. Può essere presentata una lista collegata a ciascun candidato alla segreteria regionale. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà delle Federazioni provinciali. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 3 % degli iscritti di quella Federazione. Si può sottoscrivere una sola lista
6. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro le ore 12 di sab. 09/09/2023. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere.
7. La Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda.
8. La Commissione regionale ratifica, entro 10 giorni, il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica. Entro lun. 25/09/2023 devono essere nominati i relativi Presidenti di seggio e gli scrutatori.
9. L'elettorato passivo è riservato:
 - a. agli iscritti presenti nell'anagrafe certificata 2022 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura e siano in regola con ogni forma di contribuzione eventualmente dovuta al partito;
 - b. a tutti i nuovi iscritti 2023 che si iscrivano entro il decimo giorno antecedente la presentazione delle candidature a Segretario/a regionale.
10. I seggi assegnati a ciascuna Federazione sono ripartiti proporzionalmente tra le liste secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi / numero dei seggi), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. I voti residui non utilizzati vengono conteggiati a livello regionale assegnando, con il medesimo metodo, i seggi non ancora attribuiti. Gli ulteriori seggi non attribuiti sulla base di quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti. I seggi così assegnati vengono poi attribuiti alle federazioni che non abbiano ancora visto assegnati tutti i propri seggi spettanti e alle liste che abbiano conseguito il miglior rapporto tra voti residui e quoziente.

11. Si vota dalle ore 8 alle ore 20 di dom. 01/10/2023 salvo casi particolari da pubblicizzarsi adeguatamente. I seggi devono comunque rimanere aperti per non meno di 5 ore.
12. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Commissione congressuale provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione al Consiglio regionale dei Garanti.
13. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

ARTICOLO 5 (Diritto e modalità di voto)

1. L'elettorato attivo è riservato:
 - a. agli iscritti presenti nell'anagrafe certificata 2022 che rinnovino la propria iscrizione entro dom. 01/10/2023, giorno stabilito dal Regolamento;
 - b. ai nuovi iscritti che abbiano effettuato l'iscrizione entro il decimo giorno antecedente la presentazione delle candidature a Segretario/a regionale, come stabilito dal Regolamento.

ARTICOLO 6 (Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario/a)

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria del Presidente della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.
3. Il Presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario/a il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto/a Segretario/a il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi. In questo caso i membri della Commissione regionale integrati nella Assemblea regionale non votano.
5. I candidati alla carica di Segretario/a regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto.

ARTICOLO 7 (Garanzie)

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario/a e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario/a regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri e alle procedure previste dal presente regolamento da parte della Commissione regionale, provvede con potere di surroga il Consiglio regionale dei Garanti.

4. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell'Art. 41 dello Statuto, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.
5. L'anagrafe degli iscritti è consultabile con formale richiesta alla Commissione regionale, che risponde entro 24 ore dalla ricezione della richiesta, dando eventualmente disposizione alle Federazioni provinciali oggetto della richiesta. Gli elenchi non sono riproducibili, a pena delle sanzioni previste dallo Statuto, che saranno comminate dal Consiglio dei Garanti territorialmente competente.

ARTICOLO 8 (Norme in caso di candidatura unica)

1. Nel caso, alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature a Segretario/a regionale risulti una sola candidatura si applica il seguente procedimento:
 - a. Le nuove assemblee provinciali, elette nei congressi 2023, votano, entro **dom. 08/10/2023**, per i primi 2 scrutini a maggioranza dei due terzi dei presenti, poi a maggioranza semplice dei presenti, una lista di membri all'assemblea regionale, rispettosa della parità di genere, per un numero di delegati corrispondente ai membri da esprimere a livello provinciale (come da allegato A).
 - b. La commissione congressuale regionale prende atto delle singole liste provinciali che hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei votanti e compone l'Assemblea regionale, proclamando gli eletti.

ARTICOLO 9 (Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso vanno rivolte alla Commissione regionale, che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte al Consiglio regionale dei Garanti, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia dei Consigli dei Garanti territorialmente competenti.

ARTICOLO 10 (Rendicontazione)

1. Tutti i candidati alla segreteria s'impegnano a improntare le spese per le elezioni congressuali a criteri di sobrietà e trasparenza. I candidati sono tenuti a comunicare alla Commissione Congressuale con un rendiconto analitico le spese sostenute e i finanziamenti ricevuti.

ARTICOLO 11 (Norme di salvaguardia)

1. I candidati alla segreteria e all'Assemblea regionali si impegnano:
 - a. a riconoscere i risultati del voto, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dal Consiglio regionale dei Garanti;
 - b. a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente regolamento, pubblicate regolarmente nel sito del Partito Democratico lombardo www.pdlombardia.it.

ARTICOLO 12 (Consiglio regionale dei Garanti)

1. Il Consiglio regionale dei Garanti ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento del voto per l'elezione del Segretario/a e dell'Assemblea regionale.

2. Il Consiglio è organismo di secondo grado su tutti i ricorsi presentati relativi al presente Regolamento ed alle procedure previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, il Consiglio si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

ARTICOLO 13 (Congressi di Federazione e Circolo)

1. I Congressi per l'elezione del/della Segretario/a di Circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea provinciale e del/della Segretario/a di Federazione si svolgono secondo le regole stabilite da un regolamento provinciale, approvato dalla relativa Direzione provinciale nei limiti previsti dal presente regolamento e dal regolamento quadro nazionale
2. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo si applicano le stesse disposizioni previste dal presente Regolamento per il Congresso e l'Assemblea Regionale.
3. La data di svolgimento dei congressi Provinciali è individuata nel 1 Ottobre 2023.
4. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario/a provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di Regione, gli Assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli Assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di Regione e di Provincia, i Sindaci e degli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario/a di Circolo o di Segretario/a cittadino è incompatibile con quella di Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
5. La Commissione regionale, su proposta delle direzioni Provinciali, nomina le Commissioni provinciali per il Congresso che saranno formata, nel rispetto delle parità di genere, al massimo da 11 componenti

ARTICOLO 14 (Elezione del/della Segretario/a e delle Assemblee di Federazione)

1. I Regolamenti provinciali devono stabilire il numero dei componenti di ogni singola Assemblea di Federazione e i criteri di assegnazione degli eleggibili ad ogni Circolo o, in alternativa, a collegi sub-provinciali territorialmente omogenei.
2. Il/la Segretario/a di Federazione è eletto in collegamento ad una ed una sola lista di candidati all'Assemblea di Federazione sottoposta dai candidati segretari di Federazione o da loro delegati. Sono ammesse le liste presenti in almeno 1/4 dei Circoli di una Federazione. Le liste per l'Assemblea della Federazione devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati all'Assemblea provinciale vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
3. Il voto per il/la Segretario/a di Federazione si esprime votando la lista collegata alla sua candidatura. I delegati all'Assemblea provinciale sono ripartiti tra le liste secondo il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito dello stesso Circolo o collegio sub-provinciale, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
4. E' eletto Segretario/a di Federazione il/la candidato/a collegato alla maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea provinciale. Qualora nessun candidato/a Segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei suoi delegati, l'Assemblea provinciale elegge, con maggioranza dei voti validi, il/la Segretario/a provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati.

ARTICOLO 15 (Elezione del/della Segretario/a e dei direttivi di Circolo)

1. I Regolamenti provinciali devono stabilire il numero dei componenti dei direttivi di Circolo, in proporzione al numero di iscritti al Circolo
2. Le candidature a Segretario/a di Circolo e le liste di candidati al Direttivo di Circolo si presentano il giorno dell'apertura del Congresso di Circolo

3. Il/la Segretario/a di Circolo è eletto dall'Assemblea degli iscritti in collegamento ad una e ad una sola lista al Direttivo di Circolo sottoposta dai candidati segretari di circolo o da loro delegati. Le liste non possono contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell'organismo. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
4. Il voto per il Segretario di Circolo si esprime votando la lista collegata alla sua candidatura. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
5. E' eletto Segretario/a di Circolo il/la candidato/a collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato/a Segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge, con maggioranza dei voti validi il/la Segretario/a di Circolo, con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.

ALLEGATO A: SUDDIVISIONE ELETTORALE, COLLEGI E ATTRIBUZIONE SEGGI

Federazione	Iscritti	Comp. Assemblea 2018	Comp. Assemblea 2023
BERGAMO	2.065	32	33
BRESCIA	2.897	40	38
COMO	792	18	17
CREMONA	1.032	12	11
LECCO	729	(con Sondrio) 16	11
LODI	616	(con San Colombano) 8	7
MANTOVA	1.576	14	21
MILANO	6.978	(senza San Colombano) 106	110
MONZA E BRIANZA	1.644	26	21
PAVIA	1.444	18	16
SONDRIO	189	(con Lecco) 16	5
VARESE	1.527	26	26
TOTALI	21.471	316	316